

(N. 2476)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RODA e DI PRISCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1967

Estensione delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza di cui alla legge 9 novembre 1966, n. 1077, al personale statale non di ruolo cessato dal servizio ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 53

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 9 novembre 1966, n. 1077, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 20 dicembre 1966, sono state estese ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato le norme sul trattamento di quiescenza e previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo.

Per effetto di tale disposizione legislativa, pertanto, tutto il personale non di ruolo dello Stato che abbia maturato l'anzianità minima di servizio utile agli effetti del trattamento di quiescenza, può godere della pensione statale.

Tale beneficio non è stato, invece, esteso al personale non di ruolo cessato, a suo tempo, dal servizio, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 53, anche se tale personale aveva maturato all'epoca, gli stessi requisiti previsti oggi dalla legge n. 1077.

Come è noto, infatti, la sopracitata legge n. 53 concedeva il beneficio dell'abbreviazio-

ne di anni 7 di effettivo servizio al personale dimissionario ex combattente, alle vedove di guerra e categorie assimilate ed anni cinque al rimanente personale dimissionario.

Pertanto, pur avendo detto personale (cessato dal servizio con la legge 27 febbraio 1955, n. 53) superato il limite minimo di servizio per poter conseguire il diritto alla pensione, tale diritto non gli è stato mai riconosciuto, e ciò per un'inspiegabile lacuna della legge ricordata.

Onde rettificare tali anomalie di trattamento con l'articolo 1 si propone l'estensione dei benefici della legge n. 1077 del 1966 a tutto indistintamente il personale delle Amministrazioni dello Stato che cessò dal servizio a norma della legge 27 febbraio 1955, n. 53, mentre con l'articolo 2 si determinano in anni 2 i limiti di decadenza per la presentazione della domanda da parte degli aventi diritto.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art.1.**

A favore del personale non di ruolo dello Stato, cessato dal servizio a norma della legge 27 febbraio 1955, n. 53 e successive modificazioni, sono estese, a domanda, le disposizioni sul trattamento di quiescenza e previdenza previste dalla legge 9 novembre 1966, n. 1077.

Art. 2.

Le domande per ottenere i benefici di cui all'articolo 1 debbono essere presentate alle Amministrazioni di origine, a pena di decadenza, entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.